



Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008

Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 ("Testo Unico della Sicurezza") ha apportato sostanziali novità in materia di valutazione del rischio vibrazioni.

In particolare, è stato modificato il valore limite per le esposizioni a corpo intero ed è stato introdotto il valore limite di esposizione su tempi brevi.

L'articolo 201 del CAPO III (TITOLO VIII) del Testo Unico della Sicurezza definisce i valori limite di esposizione ed i valori di azione giornaliero.

Nella tabella che segue sono riportati predetti valori normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s²	Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s² su periodi brevi è pari a: A(8) = 20 m/s²
Vibrazioni trasmesse al corpo intero	
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s²	Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,0 m/s² su periodi brevi è pari a: A(8) = 1,5 m/s²

Inoltre, il comma 2 di suddetto articolo stabilisce che nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero deve essere considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.